



DIPARTIMENTO DRESSAGE REGOLAMENTO ATTIVITA' INTERNAZIONALE 2015

Le parti scritte in rosso evidenziano gli aggiornamenti apportati rispetto alla versione 2014

1. PREMESSA ETICO-SPORTIVA

I cavalieri che rappresenteranno il nostro Paese nei concorsi internazionali e a maggior ragione in quelli ufficiali (Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Campionati Europei e CDIO) di qualsiasi livello, sia a titolo individuale che a squadra, in Italia e all'estero, dovranno attenersi all'etica sportiva in generale con particolare riferimento al rispetto dei Regolamenti Federali e per la salvaguardia della salute e del benessere del cavallo.

Il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012 è parte integrante di questo documento.

2. OBIETTIVI PROGRAMMATICI

L'obiettivo è la presentazione di squadre competitive ai Campionati Europei di categoria. Le manifestazioni obiettivo delle attività sono:

CAMPIONATI EUROPEI PONY

MALMÖ	(SVE)	05/08/2015	09/08/2015	CH-EU-PONY
-------	-------	------------	------------	------------

CAMPIONATI EUROPEI JUNIOR E YOUNG RIDER E CHILDREN

VIDAUBAN	(FRA)	01/07/2015	05/07/2015	CH-EU- J-YR
----------	-------	------------	------------	-------------

CAMPIONATI EUROPEI SENIOR

AACHEN	(GER)	11/08/2015	23/08/2015	CH-EU-SENIOR
--------	-------	------------	------------	--------------

3. QUALIFICHE PER PARTECIPAZIONE A CDI

La FISE, volendo incentivare la partecipazione dei binomi a concorsi internazionale, prevede che il binomio abbia conseguito, per almeno 2 volte, nel livello tecnico corrispondente o superiore, in 2 CDN B o superiori differenti (Trofeo Alpe Adria incluso), in categoria giudicate da giuria come da Regolamento in vigore.

Queste le categorie valide per livello:

Senior Intermediaire I per il giro piccolo

Senior Intermediaire A e B per il giro intermedio

Senior Grand Prix per il giro grosso

Under 25 Inter II e/o Young Rider Grand Prix 16-25

Pony Children Junior Young Rider Team Test e/o Individual Test

Giovani cavalli - FEI 4 anni - FEI Preliminare 5/6 anni – Finale 5/6 anni

Le categorie Free Style (Kur) non saranno considerate valide.

Per il 2015, esclusi i giovani cavalli, i binomi che abbiano partecipato a partire dal 1° gennaio 2014 a 2 CDI o a 2 CDN B o superiori o ad 1 CDI e un CDN B o superiori nella categoria di pertinenza, con la media del 64%, sono qualificati.



SCHEMA RIEPILOGATIVO

- ◆ Per CDI **(tutte le tipologie)** in Italia: **1 sola percentuale** finale pari o superiore al **62%** in CDN B o superiori **a partire dal 1° gennaio 2014**;
- ◆ Per CDIP e CHILDREN all'estero: percentuale finale pari o superiore al **64%** in 2 CDN B o superiori, oppure il **63%** in un CDI in Italia **a partire dal 1° gennaio 2014**;
- ◆ Per CDIJ e CDIYR all'estero: percentuale finale pari o superiore al **64%** in 2 CDN B o superiori, oppure il **63%** in un CDI in Italia **a partire dal 1° gennaio 2014**;
- ◆ Per CDI YH all'estero: percentuale finale pari o superiore al **68%** in 2 CDN B o superiori, oppure il **65%** in un CDI in Italia **a partire dal 1° gennaio 2014**;
- ◆ Per CDI 3* e WC all'estero: percentuale finale pari o superiore al **64%** in 2 CDN B o superiori, oppure il **63%** in un CDI in Italia **a partire dal 1° gennaio 2014**;

Per la partecipazione a CDI 4*/5* i requisiti di qualifica sono i seguenti:

- ◆ Per CDI 4* : **a partire dal 1° gennaio 2014** aver ottenuto una percentuale pari al **63%** in 2 CDI 3*
- ◆ Per CDI 5* : **a partire dal 1° gennaio 2014** aver ottenuto una percentuale pari al **65%** in 1 CDI 3* o 4*

L'iter di qualifica deve essere seguito anche dai cavalieri che montano all'estero, in concorsi analoghi delle rispettive nazioni in cui risiedono. E' loro compito inoltrare copia ufficiale delle classifiche al Dipartimento per aggiornare gli archivi. In caso contrario il Dipartimento non procederà a iscrivere i binomi.

4. PERDITA DELLE QUALIFICHE

Perderà le qualifiche il binomio che per **due volte consecutive** abbia ottenuto, nel periodo precedente la data delle iscrizioni definitive, ma successivo alla data del conseguimento delle qualifiche, **la percentuale inferiore al 60% 61%** del punteggio massimo, in un CDI in Italia o all'estero.

Dette condizioni varranno altresì per i binomi residenti anche temporaneamente all'estero.

I binomi che avranno perso la qualifica come sopra per riacquistarla dovranno ripetere l'iter di acquisizione.

5. CONCORSI NAZIONALI QUALIFICANTI

Sono definiti come "qualificanti" ai fini della partecipazione ai CDI in Italia ed all'estero i concorsi CDN B o superiori.

6. NORME COMUNI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI

Per quanto attiene le iscrizioni vedasi quanto prescritto al paragrafo specifico "iscrizioni".

Tutti, pony e cavalli, dovranno tassativamente essere in possesso di passaporto FEI in corso di validità ed in regola con la regolamentazione FEI: in difetto, le richieste non saranno automaticamente prese in considerazione.

Per quanto riguarda i documenti d'identificazione dei cavalli FISE e passaporto FEI si fa riferimento ai vigenti specifici regolamenti nazionali e FEI.

I cavalieri dovranno essere in regola con il tesseramento annuale e con la registrazione FEI.



In caso di mancata partecipazione ad un concorso internazionale, o per ritiro successivo alla chiusura delle iscrizioni definitive del concorso in oggetto, così come esplicitamente previsto dalle nuove normative FEI la Federazione si riserva il diritto di non accogliere successive richieste del cavaliere, o quantomeno di non dare alle stesse alcuna priorità e di applicare le eventuali sanzioni ritenute necessarie.

7. NORME COMUNI ALLA PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI

Le spese relative alla partecipazione alle gare internazionali (viaggio cavalli, viaggio, vitto, alloggio e trasferta groom, viaggio, vitto e alloggio cavaliere, pensione cavalli, iscrizione alle gare, spese doganali ecc.), saranno a carico dei cavalieri.

8. ISCRIZIONI

Gli aventi diritto dovranno inoltrare alla F.I.S.E. richiesta scritta di partecipazione, indicante (**sotto la loro responsabilità**), i dati relativi alle loro qualificazioni e, inoltre, i nomi, numeri di passaporto, i dati segnaletici e la registrazione FEI del cavallo e del cavaliere, e i dati relativi al passaporto FEI del cavallo (vds apposito modulo reperibile sul sito FISE), dei quali potrà essere verificata la validità.

Nel caso in cui si riscontrino richieste d'iscrizioni e/o qualifiche non corrette, il cavaliere riceverà un cartellino di ammonizione (YELLOW CARD). Al terzo cartellino di ammonizione ricevuto, la FISE si riserva il diritto di non iscriverlo in gare internazionali per un periodo di 3 mesi.

Le richieste di partecipazione ai CDI all'estero dovranno essere inoltrate, **tramite l'apposito modulo**, debitamente compilato e completato, al Dipartimento della Federazione, al **telefax n. 06-83668482** o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica **dressage@fise.it**, almeno **6 settimane** prima della data dell'evento cui si desidera essere iscritti, e 30 giorni prima dei C.D.I. in Italia.

Tali richieste dovranno essere formalizzate per ogni concorso, diversamente il Dipartimento non effettuerà l'iscrizione.

Le iscrizioni ai concorsi internazionali devono essere, come da Regolamento FEI, effettuate esclusivamente per il tramite della FISE.

Le richieste di iscrizione saranno inoltrate in ordine di presentazione, facendo fede la data di arrivo del modulo di conferma della partecipazione.

In caso di particolari esigenze di qualifica per le Selezioni ai rispettivi Campionati il Dipartimento Dressage si riserva di decidere quale binomio **iscrivere**. Per i Senior farà inoltre fede la posizione in World/Olympic Ranking list della FEI; per una tappa CDI W la classifica della Fei World Cup.

Si precisa che, una volta effettuata l'iscrizione, il cavaliere dovrà tenere personalmente i contatti con il Comitato Organizzatore, ma in caso di annullamento della propria partecipazione, dovrà comunicarlo alla FISE, in forma scritta, che provvederà direttamente a formalizzare il ritiro.

In caso contrario, il cavaliere riceverà un cartellino di ammonizione (YELLOW CARD). Al terzo cartellino di ammonizione ricevuto, la FISE si riserva il diritto di non iscriverlo in gare internazionali per un periodo di 3 mesi.



CAMPIONATI EUROPEI

1. REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE – CHILDREN -PONY - JUNIOR – YOUNG RIDER - SENIOR

La squadra che parteciperà ai Campionati Europei sarà designata entro il termine delle iscrizioni definitive fissato dalla F.E.I., e sarà formata da quattro binomi scelti sulla base dei risultati e dei criteri di selezione.

Il periodo di qualifica, per i Campionati Europei 2015, è iniziato il 1° settembre 2014.

Le categorie Freestyle e i Grand Prix di consolazione non sono ritenuti validi per quanto segue.

I binomi dovranno aver ottenuto la qualifica FISE conseguendo una percentuale totale del **66%** in Team Test/ Individual Test di categoria in almeno tre **CDI (CDI 3* e superiori - CDI J - CDI YR – CDIP)** dei quali solamente una potrà essere acquisita in Italia, ed una nel periodo 1° settembre /31 dicembre 2014.

Per i **CHILDREN**, in via transitoria, dovranno aver ottenuto la qualifica FISE conseguendo una percentuale totale del **65%** in Team Test/ Individual Test di categoria in almeno due **CDI CH o superiori** dei quali solamente una potrà essere acquisita in Italia, ed una nel periodo 1° settembre /31 dicembre 2014.

Per i binomi SENIOR vale solamente il Grand Prix ed. 2009

Per i GIOVANI CAVALLI di origine Italiana, la percentuale è del 75% in categorie FEI a loro riservate. Per i Giovani Cavalli di origine straniera, oltre ad ottenere le qualifiche, sarà necessario richiedere una Wild Card.

Per i binomi Young Riders saranno ritenuti validi anche i risultati conseguiti nella categoria St. Georges nei CDI 3* **o superiori**.

La condizione atletica e fisica e lo stato di salute del cavallo saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Veterinario Federale incaricato, e se ritenuta non idonea motivo di esclusione del binomio. I cavalli e pony potranno essere sottoposti, senza alcun preavviso, ivi inclusi eventuali prelievi, a visite effettuate dal Veterinario Federale. I responsabili e tecnici dei cavalieri, dovranno attenersi alle indicazioni del veterinario federale per il previsto supporto sanitario, secondo quanto indicato nella specifica circolare.

Le convocazioni dei binomi selezionati saranno effettuate dalla FISE.

L'accettazione, tramite firma, della lettera di convocazione e dei relativi allegati, è condizione imprescindibile per l'effettiva partecipazione ai relativi Campionati.

Le spese relative alla partecipazione ai Campionati Europei saranno stabilite nei limiti delle disponibilità di bilancio e definite nella eventuale specifica programmazione economica.

Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l'entità del suo intervento economico da assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione.

La F.I.S.E. si riserva la possibilità di organizzare, per i binomi di interesse federale, incontri di lavoro, in collaborazione con i tecnici dei cavalieri.



2. CRITERI DI SELEZIONE

TEAM TEST DI CATEGORIA

Children: Team Test Children ed. vig.

Junior: Team Test Junior ed. vig.

Young Rider: Team Test Young Rider ed. vig.

Young Rider Under 25: Young Rider Grand Prix 16-25

Senior: Grand Prix ed. vig.

Giovani Cavalli: FEI Preliminare 5/6 anni – Finale 5/6 anni

A) In caso di 4 o più binomi qualificati per determinare la composizione della squadra saranno tenuti in considerazione:

1) analisi dei risultati:

a) Media fra tutti i TEAM TEST effettuati dal 1 Settembre 2014 in CDI alla data di chiusura delle iscrizioni **nominative (in via indicativa scadono 4 settimane prima della data dell'evento) per i rispettivi Campionati.**

b) Media fra i 3 migliori risultati ottenuti in TEAM TEST in CDI dal 15 febbraio 2015.

c) TOP SCORE in TEAM TEST in CDI negli ultimi 3 mesi.

d) per i solo Cavalieri Senior posizione in Ranking List della FEI (l'ultima prima della nomina della squadra);

2) parere del Capo del Dipartimento;

3) parere, previo visita da concordare con il proprietario del cavallo, del Veterinario Federale;

4) parere favorevole della FISE.

B) Nel caso in cui in una squadra si fossero qualificati solo tre binomi la Federazione si riserva il diritto, a Suo insindacabile giudizio, di convocare un quarto binomio per completare la squadra, scelto secondo i criteri sopra elencati.

C) Per i soli cavalieri Pony, Children, Junior, Young Rider, Under 25 nel caso in cui fossero qualificati 2 o meno di 2 binomi la decisione di presentare una squadra spetterà al Capo del Dipartimento.

D) E' facoltà del Capo del Dipartimento qualora un binomio consegua nei due mesi precedenti il Campionato Europeo eccezionali risultati (punteggio $\geq 70,00\%$), in CDI, nella ripresa Team Test per il Campionato Europeo della categoria di appartenenza, di inserirlo in squadra o a titolo individuale, anche se non in possesso delle tre qualifiche necessarie.

3. INCONTRI DI LAVORO

Verranno organizzati due incontri di lavoro, nei mesi di gennaio e febbraio, con i Cavalieri di interesse federale nelle categorie: Pony, Children, Junior, Young Rider.

In questi incontri, che potranno avvenire con o senza cavalli, sarà obbligatoria la presenza dell'Istruttore Federale di ogni binomio. Lo scopo di questi incontri non è solo tecnico ma anche al fine di poter concertare un programma di gare, laddove sia possibile, a cui partecipare con un'ampia rappresentativa.

Sarà presente il Veterinario di squadra che controllerà e valuterà i cavalli (laddove convocati) prima del lavoro.

4. COPPA DELLE NAZIONI

La FEI ha istituito nel 2013 il progetto di Coppa delle Nazioni in dressage. E' intenzione della Federazione partecipare nel 2015 con una squadra qualificata.



Per la nomina a far parte della squadra di Coppa delle Nazioni il binomio dovrà aver ottenuto almeno 2 percentuali del 65% in GP in due CDI 3* o superiore a **partire dal 1° gennaio 2014**.

Nel caso in cui in una squadra si fossero qualificati solo tre binomi la Federazione si riserva il diritto, a Suo insindacabile giudizio, di proporre un quarto binomio per completare la squadra. Per i criteri di selezione si fa preciso riferimento al cap. 3 CRITERI DI SELEZIONE.

La convocazione sarà obbligatoria.

Un eventuale contributo alla partecipazione alla Coppa delle Nazioni potrà essere stabilito nei limiti delle disponibilità di bilancio e definite nell'eventuale specifica programmazione economica.

Per quanto sopra la Federazione valuterà e comunicherà l'entità del suo intervento economico da assegnare a ciascun atleta, nelle apposite lettere di convocazione.

La FISE si riserva di apportare modifiche o completare il programma in base ai cambiamenti che avverranno in FEI.

5. CAPO EQUIPE

Per il supporto organizzativo e tecnico delle squadre potrà essere prevista la presenza sul posto del Capo del Dipartimento e Veterinario Federale nonché un Capo Equipe appositamente nominato, con particolare riferimento alle squadre Children, Junior Pony, Junior e Young Rider.

Il Capo Équipe sarà il rappresentante ufficiale dell'Italia e della Federazione, e tutti dovranno attenersi alle sue indicazioni.

6. VETERINARIO FEDERALE

Il Dipartimento Dressage si avvarrà della collaborazione di un Veterinario Federale nominato dal Consiglio Federale. Il Veterinario Federale potrà accompagnare le squadre in occasione dei concorsi ufficiali indicati dal Dipartimento ed in caso di indisponibilità potrà nominare un sostituto Veterinario di squadra, sentito il parere del Dipartimento. Il Veterinario Federale dovrà comunque coordinare l'attività degli eventuali altri Veterinari di squadra.

Il Veterinario Federale dovrà tenere i rapporti con i Veterinari curanti dei cavalli, che a loro volta dovranno tenersi in contatto continuo con lui per aggiornarlo sulla situazione sanitaria dei cavalli delle squadre nazionali.

Dovrà tenere i contatti con il Coordinatore del Dipartimento cui dovrà relazionare sulla situazione dei cavalli di interesse federale.

7. CONTROLLI VETERINARI E TUTELA DEL BENESSERE DEL CAVALLO

Il Veterinario Federale collaborerà con il Dipartimento Dressage per le tematiche relative all'Antidoping e alla tutela del benessere del cavallo.

Il Dipartimento Dressage anche su indicazione del Veterinario Federale, potrà programmare controlli sui cavalli di interesse federale anche al di fuori dell'attività agonistica e comunque in accordo con i Veterinari curanti dei cavalli stessi.



Federazione Italiana Sport Equestri

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 F. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.



2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovero di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non



divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.



12. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.



ALLEGATO “A”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.



LEGENDA ALLEGATO "A"

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): "frode sportiva".
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): "doping".
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235:
 - art. 216: "bancarotta fraudolenta"; art. 217: "bancarotta semplice"; art. 218: "ricorso abusivo al credito"; art. 220: "denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito"; art. 227.227: "reati dell'institore"; art. 228: "interesse privato del curatore negli atti del fallimento"; art. 229. 229: "accettazione di retribuzione non dovuta"; art. 230: "omessa consegna o deposito di cose del fallimento"; art. 233: "mercato di voto"; art. 234: "esercizio abusivo di attività commerciale".
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.): art. 600: "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" – art. 600 bis: "prostituzione minorile" – art. 600 ter: "pornografia minorile" – art. 601: "tratta di persone" – art. 603: "plagio".
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
 - art. 605: "sequestro di persona" – art. 609 bis: "violenza sessuale" – art. 609 quater: "atti sessuali con minorenne" – art. 609 quinquies: "corruzione di minorenne".
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58)
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
 - art. 314 ("peculato"); art. 316 ("peculato mediante profitto dell'errore altrui"); art. 316 bis ("malversazione a danno dello Stato"); art. 316ter ("indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"); art. 317 ("concussione"); art. 318 ("corruzione per un atto d'ufficio"); art. 319 ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"); art. 320 ("corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"); art. 321 ("pene per il corruttore"); art. 322



(“istigazione alla corruzione”).

- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.):
 - capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.;
 - capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
 - capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.;
 - capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.
- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:
 - art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis (“truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”); art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”).
- Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”).
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex art. 56 c.p.